

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 9 luglio 2002, prot. n. 7570/1.3.16

*D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, numero 2). Incompatibilità degli amministratori locali.*

Codesto Comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, pervenuta l'8 luglio u.s., di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, numero 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell'ipotesi in cui un consigliere, successivamente alla elezione, sia divenuto titolare di un'impresa individuale con la quale l'Ente aveva stipulato un contratto di somministrazione di carburante.

In via preliminare, si rileva che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È infatti principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti.

Così come, in sede di esame delle condizioni degli eletti (art. 41 del D.Lgs. 267/2000), è attribuito al consiglio comunale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all'esercizio delle funzioni, qualora venga successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, spetta al consiglio, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall'amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti che siano ritenuti necessari. Ai sensi dell'art. 69, comma 5, nei confronti della deliberazione, autonomamente adottata dal consiglio comunale, è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale (tribunale competente per territorio).

Premesso un tanto, in termini generali è possibile evidenziare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, numero 2), prima parte, del D.Lgs. 267/2000, è incompatibile alla carica di consigliere comunale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune.

La norma succitata è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici economicamente rilevanti con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse.

Si evidenzia, al riguardo, che le cause di incompatibilità nei confronti degli amministratori sono previste dalla legge a prescindere dai compiti e dalle funzioni in concreto svolte dagli stessi. Ne consegue che, qualora sia ravvisabile una causa di incompatibilità, la stessa sussiste anche se, nella fattispecie concreta, la gestione del rapporto giuridico che la determina non rientri nelle funzioni svolte dall'amministratore.

Si segnala infine che, secondo la dottrina, per somministrazioni, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2), del D.Lgs. 267/2000, debbono intendersi le prestazioni periodiche o continuative di cose, verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1559 cod. civ.). Non ha rilievo, invece, ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità, l'effettuazione di forniture occasionali, come l'acquisto da parte dell'ente di materiale di cancelleria o simili da un consigliere, titolare della ditta che effettua la prestazione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. E. Maggiore, *Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale*, 2000, pag. 151; R.O. Di Stilo, *Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali*, 1982, pag. 148.